

**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
di SASSARI**



**Allegato 1o
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI**

Impianto di depurazione consortile

**Istanza di riesame dell'AIA n. 4 del 13.07.2010
come modificata dall'AIA n.1 del 31.05.2016**

Ottobre 2019

C.I.P. SASSARI
 PROT 3749/05/17
 05 MAR 2017
 TIT II 16 07
 Ministero dell'Interno

dipvvf.COM-SS.REGISTRO
 UFFICIALE.U.0006199.04-05-2017

C.I.P. /
 Barumma
 Santoni
 Patti
 G. Jure
 Selepe

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
 DIFESA CIVILE
 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
 SASSARI
 UFFICIO PREVENZIONE INCENDI
 Codice PIN: 25177

Sassari,

AI COMUNE DI PORTO TORRES
 SUAP

Prot. N. _____ SUAP 2194

A Consorzio Industriale Provinciale
 Via Michele Coppino n. 18
 07100 SASSARI
 protocollo@pec.cipsassari.it

Per comunicazioni inerenti
 la presente pratica citare il n° 28295

OGGETTO : Segnalazione Certificata di Inizio Attività | Prot. n. 5727 | del | 26/04/17
 per l'attività di Gruppo elettrogeno a servizio Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
 sita in PORTO TORRES Loc. Zona Industriale
 Attività (Allegato I – DPR 151/2011) 49.1.A

ATTIVITA' / SOTTOCLASSE / CATEGORIA

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 01.08.2011 n° 151, si trasmette ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA che, in relazione a quanto indicato al comma 2, dell'art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006, n° 139, produrrà tutti gli effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) e costituirà titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

Per le attività in categoria A e B, il Comando entro, sessanta giorni, effettuerà controlli anche a campione, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio e, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascerà copia del verbale della visita tecnica.


Per le attività in categoria C, il Comando, entro sessanta giorni, effettuerà i necessari controlli e, entro i quindici giorni successivi, in caso di esito positivo, rilascerà il Certificato di Prevenzione Incendi.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, ove applicabili, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.

In particolare, il Responsabile dell'attività è tenuto:

- ad osservare e far osservare le limitazioni, i divieti e le prescrizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima;
- a curare il mantenimento dell'efficienza delle attrezzature e dei sistemi antincendio;
- ad assicurare una adeguata informazione e formazione dell'utenza e dei lavoratori sui rischi di incendio;
- a curare un apposito registro, su cui devono essere annotati i controlli di cui sopra, che dovrà essere reso disponibile su richiesta da parte del personale di questo Comando;
- ad avviare nuovamente la procedura di valutazione del progetto per ogni modifica che comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;
- ad avviare nuovamente le procedure di presentazione della SCIA nei casi di modifiche di lavorazione o di strutture, di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose e in caso di modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Si ricorda che la presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per l'attività in oggetto dovrà avvenire **ogni cinque anni** a decorrere dal **26/04/2017**.

IL COMANDANTE
 Ing. Mario Falbo


UffPrevIncAF/rd 04.05.2017